

MANUALI E MONOGRAFIE DI PSICOLOGIA GIUNTI

Giuseppe Manuel Festa, Luigi Janiri

LA VALUTAZIONE
PSICOLOGICA
E PSICHIATRICA
IN AMBITO FORENSE

È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata dall'editore.

www.psicologia.io
www.giuntipsy.it
www.giunti.it

© 2024 Giunti Psicologia.io S.r.l.
Via Fra' Paolo Sarpi 7/A, 50136 Firenze – Italia
Prima edizione: gennaio 2024



Stampato presso Rotolito S.p.A. – Pioltello (MI)

Indice

Preambolo	XI
<i>Carlo Saraceni, Guido Saraceni, Giuseppe Manuel Festa</i>	

LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA E PSICHIATRICA IN AMBITO FORENSE

PRIMA PARTE LINEAMENTI GENERALI DI PROCEDURA VALUTATIVA

Capitolo 1	La valutazione psicodiagnostica con i test in ambito forense.....	4
<i>Giuseppe Manuel Festa</i>		
Capitolo 2	La valutazione psicopatologica in ambito forense.....	24
<i>Vincenzo Mastronardi</i>		
Capitolo 3	La valutazione della simulazione e dei comportamenti falsificatori	48
<i>Raffaella Maria Ribatti, Antonietta Curci</i>		
Capitolo 4	Criteri generali per il corretto svolgimento dell'attività peritale	69
<i>Paolo Capri, David Lazzari</i>		
Capitolo 5	Valutazioni neuroscientifiche in ambito forense.....	88
<i>Luca Sammiceli, Azzurra Spasiano</i>		
Capitolo 6	Etica e deontologia in psicologia forense: peculiarità e sovrapposizioni tra codice di procedura civile e codice deontologico	104
<i>Antonio Cucino, Viola Poggini, Elisa Spizzichino</i>		
Capitolo 7	Riflessioni sulla questione etica in psichiatria	122
<i>Massimo Rabboni, Daniele Carretta</i>		

SECONDA PARTE AMBITO AMMINISTRATIVO E DEL LAVORO: VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI IDONEATIVE

Capitolo 1	La valutazione in merito al porto d'armi	152
<i>Carlo Alfredo Clerici, Roberto Invernizzi, Antonio Vitello, Roberto Carlo Rossi</i>		

Capitolo 2	La valutazione dell' idoneità alla guida.....	177
	<i>Stefania Balzarotti, Federica Biassoni</i>	
Capitolo 3	La valutazione funzionale del paziente psichiatrico in ambito assistenziale.....	195
	<i>Federica Crescenzi, Fulvia Marchetti, Natalia Minelli, Eugenio Cunego, Antonio Sapone</i>	
Capitolo 4	La selezione del personale nelle Forze Armate e di Polizia: cenni.....	214
	<i>Marco Pacifico</i>	
Capitolo 5	La valutazione psicologica e psichiatrica per gli interventi di chirurgia bariatrica e per i trapianti d'organo	226
	<i>Tiziana Salvati, Antonella Gritti</i>	
Capitolo 6	La crucialità della valutazione psicologica nell'ambito dei sistemi organizzativi che richiedono un livello alto di presidio della sicurezza e salute dei lavoratori.....	241
	<i>Marco Cristian Vitiello, Franco Amore</i>	
Capitolo 7	La valutazione psicologica di idoneità nell'ambito dell'aviazione civile.....	253
	<i>Rosanna De Paolis, Barbara Gasparella</i>	
Capitolo 8	La valutazione psicologica nell'ambito dei trasporti ferroviari	266
	<i>Claudio Signoretti, Franco Amore</i>	
 TERZA PARTE AMBITO CIVILE 		
Capitolo 1	Consulenze tecniche d'ufficio in caso di separazione dei genitori	280
	<i>Marisa Malagoli Togliatti</i>	
Capitolo 2	Il Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione del rapporto genitori-figli in coppie conviventi.....	306
	<i>Marina Mombelli, Cristina Fumi, Sara Pelucchi</i>	
Capitolo 3	Valutazione del danno alla persona in tema di responsabilità civile.....	322
	<i>Fabio De Giorgio, Beatrice Benedetti, Vittoria Rossi</i>	
Capitolo 4	Valutazione psicologica e psicopatologica nelle controversie di lavoro	337
	<i>Gino Pozzi, Daniela Tedeschi</i>	
Capitolo 5	La protezione giuridica dell'infermo di mente.....	349
	<i>Fulvio Carabellese, Lia Parente, Ilaria Rossetto</i>	

Capitolo 6	La circonvenzione di incapace.....	406
	<i>Marco Lagazzi, Enrico Zanalda</i>	

Capitolo 7	La valutazione dell'adulto nell'ambito di richiesta di intervento medico/chirurgico di affermazione di genere.....	415
	<i>Davide Dèttore, Jiska Ristori, Nicoletta Vettori</i>	

QUARTA PARTE
 AMBITO DELLA MINORE ETÀ E DI COMPETENZA
 DEI TRIBUNALI PER I MINORI

Capitolo 1	Imputabilità, immaturità e capacità di volere in adolescenza	432
	<i>Ugo Sabatello, Livia Clemente</i>	

Capitolo 2	L'adozione e i suoi percorsi: iter procedurale e valutativo	469
	<i>Mariarosaria La Becca, Elena Maria D'Arpa, Giovanni Razza</i>	

Capitolo 3	La valutazione psicologica e psicopatologica per l'autorizzazione al matrimonio del minore.....	478
	<i>Enrico Iraso, Paola Popolla</i>	

Capitolo 4	La valutazione psicologica e psicopatologica in tema di interruzione di gravidanza nei minorenni.....	491
	<i>Enrico Iraso, Paola Popolla</i>	

Capitolo 5	La valutazione del bullismo e del cyberbullismo.....	502
	<i>Alessia Micoli</i>	

Capitolo 6	La valutazione psicologica di minori nel caso di richiesta di rettifica anagrafica del sesso.....	512
	<i>Alessandra Delli Veneri, Fabiana Santamaria, Paolo Valerio</i>	

Capitolo 7	Tra(sgre)dire l'obbedienza: minori e giovani adulti autori di reato.....	525
	<i>Alessandra Gherardini, Ezio Antonio Giacalone, Alfredo De Risio</i>	

Capitolo 8	Il giudice onorario minorile: dalle origini alle nuove prospettive di riforma.....	534
	<i>Sandro Montanari</i>	

QUINTA PARTE
 AMBITO PENALE

Capitolo 1	La valutazione della capacità di intendere e di volere nel processo penale dell'adulto.....	550
	<i>Stefano Ferracuti, Gabriele Sani</i>	

Capitolo 2	La pericolosità sociale da vizio di mente	565
	<i>Maurizio Marasco, Massimo Di Genio</i>	

Capitolo 3	L'anziano vittima o autore di reato nel contesto dei processi involutivi fisiologici e patologici.....	579
	<i>Stefano Zago, Teresa Difonzo, Nadia Bolognini</i>	
Capitolo 4	La valutazione dell'imputabilità relativamente ai comportamenti delinquenziali nel tossicodipendente.....	595
	<i>Fabio De Giorgio, Giovanni Martinotti, Alessio Mosca, Beatrice Benedetti</i>	
Capitolo 5	La valutazione in ambito forense: sindrome di Münchhausen per procura.....	614
	<i>Gabriella Anna Perusia, Ileana Pettiti</i>	
Capitolo 6	La valutazione del sex offender: un caso peritale.....	627
	<i>Irene Petruccelli, Giulio D'Urso, Loredana Teresa Pedata</i>	
Capitolo 7	La valutazione psichiatrica e psicologica in tema di pedopornografia online.....	643
	<i>Tonino Cantelmi, Martina Aiello</i>	
Capitolo 8	La valutazione del minore nell'abuso: l'idoneità generica e l'idoneità specifica nella testimonianza.....	660
	<i>Giovanni Camerini</i>	
Capitolo 9	Pratica della perizia in ipotesi di abuso sessuale sui minori.....	674
	<i>Alessia Cangì, Antonella Di Silverio</i>	
Capitolo 10	Abusi sessuali collettivi sui minori.....	690
	<i>Guglielmo Gulotta, Federica Ruggeri</i>	
Capitolo 11	L'assassino seriale.....	704
	<i>Maurizio Marasco, Stefania Zenobi</i>	
Capitolo 12	L'autopsia psicologica.....	711
	<i>Ilaria Rossetto, Cristiano Barbieri, Isabella Merzagora</i>	
Capitolo 13	Perizia criminologica. Il contributo della psicologia giuridica..	725
	<i>Laura Volpini, Aleksandra Monaco</i>	
Capitolo 14	La vittimologia.....	741
	<i>Anna Maria Giannini, Pierluigi Cordellieri, Giulia Lausi</i>	
Capitolo 15	Valutazione del paziente psichiatrico autore di reato: valutazione clinico-forense, trattamenti personalizzati e "restituzione" all'Autorità Giudiziaria.....	764
	<i>Brunella Lagrotteria, Giuliano Alocci, Alessia D'Andrea, Giovanna Paoletti, Felice Pascale, Dina Esmeralda Posteraro, Corrado Vilella, Giuseppe Nicolò</i>	
Capitolo 16	Le dure radici della medicina penitenziaria.....	787
	<i>Luigi Galieti, Alfredo De Risio, Gaspare Baggieri</i>	
Capitolo 17	Salute mentale (p)reclusa: uno sguardo dietro le sbarre.....	799
	<i>Alfredo De Risio, Alessandra Gherardini, Ezio Antonio Giacalone</i>	

PARTE SPECIALE
PSICHIATRIA MILITARE IN AMBITO FORENSE

Capitolo 1	La valutazione psicologica e psichiatrica nei Tribunali Militari	812
	<i>Francesco Saverio Ruggiero</i>	

SESTA PARTE
AMBITO DEL DIRITTO CANONICO

Capitolo 1	Dottrina, norme, prassi, ambienti e metodi nel contesto peritale canonistico.....	822
	<i>Giuseppe Manuel Festa</i>	

Capitolo 2	La valutazione della mancanza di sufficiente uso di ragione (canone 1095, n. 1) nell'ambito delle cause canoniche di nullità matrimoniale	842
	<i>Cristiano Barbieri</i>	

Capitolo 3	La valutazione della <i>discretio iudicii</i> (canone 1095, n. 2) nell'ambito delle cause canoniche di nullità matrimoniale.....	845
	<i>Giuseppe Manuel Festa, Luigi Janiri</i>	

Capitolo 4	La valutazione della <i>capacitas assumendi</i> (canone 1095, n. 3) nell'ambito delle cause canoniche di nullità matrimoniale.....	862
	<i>Luigi Janiri, Giuseppe Manuel Festa</i>	

Capitolo 5	La valutazione della <i>remotio vetiti ad nuptias</i> in sede canonica.....	878
	<i>Giuseppe Manuel Festa</i>	

	Biografie degli autori e dei contributori	899
--	---	-----

	Ringraziamenti	909
--	----------------------	-----

Preambolo

Carlo Saraceni, Guido Saraceni, Giuseppe Manuel Festa

PREMESSA

Nella Ciclopedia ovvero *Dizionario universale delle Arti e delle Scienze*, Tomo VII (Secondo, 1753, p. 159) si legge a proposito del termine preambolo: «in legge Inglese, è il principio di un atto del Parlamento»; e ancora più avanti: «nel nostro Foro, è un atto giuridico, col quale si dichiara l'erede del defunto suo legittimo successore». Nel *Dizionario universale della lingua italiana*, Tomo V (Vanzon, 1838, p. 877): «prefazione, proemio. Far preambolo dicesi di Chi innanzi che favelli d'una cosa che egli vuol dire, fa qualche presupposto, o qualche punto di parole». Nella Treccani (Enciclopedia online): «[dal lat. tardo *praeambūlus*, agg., “che va innanzi”, der. di *praeambulare* “andare avanti”, comp. di *prae-* “pre” e *ambulare* “camminare”] Proemio, prefazione, introduzione di un discorso, di una trattazione, di un'opera». Ciò vuol dire che nel titolo stesso del presente contributo esistono due significati/anime e per l'appunto quello giuridico e quella di “camminare innanzi”/premettere.

Questo preambolo è pensato e scritto da tre figure professionali: un medico, un giurista, uno psicologo e ci piace sottolineare che il valore dell'interdisciplinarietà è fondante in diversi ambiti del sapere e dell'operatività e non vi fa eccezione l'area psico-giuridica.

Esso ha lo scopo di premettere a *La valutazione psicologica e psichiatrica in ambito forense* alcune avvertenze di carattere generale relative all'incontro tra l'operatività psicologica, psichiatrica e quella giuridica che si realizza in sede forense. Premettendo che allo psicologo e allo psichiatra può essere richiesto, a vario titolo, di collaborare con il giurista sembra opportuno far presente alcune caratteristiche di un incontro tra il pensiero psicologico e quello giuridico; ed è quanto faremo nei paragrafi separati e a seguire.

PSICHIATRI, PSICOLOGI E GIURISTI

Nel corso della formazione accademica dello psicologo clinico e dello psichiatra, accanto alle prospettive teoriche e tecniche della professione, si ritiene indispensabile prepararlo all'incontro personale con l'altro essere umano. Ciò vuol dire prendere coscienza degli ambienti in cui si realizza l'incontro (dallo studio professionale alla visita

domiciliare, dall'ospedale al carcere, dalla sede del lavoro all'istituzione di appartenenza, dal colloquio di persona a quello online e così via), dei tempi, ma anche degli aspetti motivazionali, intrinseci ed estrinseci, dello stesso. Con i primi intendiamo quelle occasioni in cui il soggetto, spinto da un proprio desiderio, si presenta allo psicologo con il proposito di chiarire la propria vita e chiedere aiuto; con i secondi, abituali nella professione forense, riteniamo che lo stesso incontri lo psicologo e lo psichiatra con la speranza di ottenerne un beneficio specifico in relazione alla causa. Tale consapevolezza corrisponde alla "sintesi di luogo, tempo e persona" che P. Janet (2016) pone alla base della coscienza e trascuriamo deliberatamente gli aspetti fattuali della committenza, dei tempi, del compenso e altro che restano, peraltro, regole cui il clinico di ambito forense deve attenersi.

Ritenendo questa nota preliminare ai contenuti che compariranno nel libro, vorremmo soffermarci su alcuni elementi che reputiamo fondamentali e possiamo individuare nella pluralità degli interlocutori, nell'ambiente dei tribunali e in quelli che possiamo chiamare i motori del processo, da distinguere con attenzione nel giudizio penale (interesse pubblico), nel giudizio civile (interesse di parte), in quello minorile (interesse del minore) e in quello canonico (interesse spirituale della Chiesa).

Incominciando dagli interlocutori, le persone che operano nel contesto giuridico sono diverse e rivestono ruoli specifici, per cui bisogna, avvicinandosi a quest'ambiente come psicologi o psichiatri forensi, avere almeno la percezione di alcune funzioni svolte da diversi operatori professionali coinvolti a vario grado nel contesto giuridico. E allora in ambito canonico (tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale) bisogna sapere che esistono varie figure: moderatore, vicario giudiziale, vicari giudiziali aggiunti, giudici, uditori, difensori del vincolo, promotori di giustizia, cancellieri, notai, patroni di fiducia e procuratori, patroni stabili, periti di diverso ambito (periti psicologi, periti psichiatri, periti ginecologi e andrologi, periti grafologi, periti informatici); nel Tribunale Ordinario (processo civile, penale, minorenni) operano: presidente del tribunale, magistrati, giudici onorari (cosiddetti membri laici, scelti tra i cultori di psichiatria, pedagogia, psicologia, antropologia criminale e scienze affini), cancellieri, ufficiali giudiziari, polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici d'ufficio, avvocati, ecc.

Pur essendo chiaro che lo psichiatra e lo psicologo forense sono chiamati, in genere, a esprimere un parere specialistico su una persona¹, facendo riferimento ai quesiti che il magistrato pone loro, è altrettanto chiaro che tale parere viene comunicato a magistrati, avvocati, colleghi di parte che hanno un diritto/dovere di mettere in dubbio l'opera dello psicologo o dello psichiatra, il suo metodo, le sue conclusioni, proponendo domande specifiche cui rispondere in modo anche formalmente impegnativo, con la formula di impegno/giuramento. A questo proposito possiamo ricordare che il Giuramento di Ippocrate, pronunciato dal medico al momento della laurea, ha valore essenzialmente etico e deontologico, obbligando il medico a pro-

¹ Ci è ben nota l'occasione in cui lo psicologo o lo psichiatra deve valutare una coppia – come nel caso dell'adozione o del matrimonio canonico – oppure una istituzione – per esempio una comunità che ha compiti psicoterapeutici – ma ai compiti del clinico in questi casi verrà dedicata una specifica attenzione.

cedere nel rispetto delle regole da esso stabilite, mentre il giuramento del perito ha un valore eminentemente giuridico e ha il fine di coadiuvare il giudice nella ricerca della verità processuale.

L'attività clinica ci espone continuamente all'interiorità dei nostri pazienti e ai relativi conflitti psicologici; a questa evenienza siamo preparati, ma non è detto che siamo sempre in grado di affrontare conflitti reali, di ogni genere, che insorgono tra le parti in un processo. Non vi è dubbio che anche gli altri operatori della giustizia siano esposti alla soggettività/interiorità delle persone in giudizio (capacità, volontarietà, imprudenza, ecc.) ma il loro punto di riferimento è unicamente la norma laddove per lo psicologo è quello che amiamo chiamare "donazione di senso". E vogliamo sottolineare con questo che i tecnici del diritto (giudici, avvocati), sullo stesso fenomeno indagato dallo psicologo o dallo psichiatra, insistono con le loro domande e chiedono chiarimenti in modo da poter utilizzare il nostro parere, legittimamente, secondo i propri fini. Riteniamo che il migliore comportamento dell'esperto (perito) sia quello di esporre in modo problematico i risultati del proprio lavoro nel senso di illustrare i motivi favorevoli alla propria decisione allo stesso modo di quelli contrari. È chiaro che poi qualcuno utilizzerà a modo suo i dati che abbiamo esposto.

Ma non è tutto, perché trattandosi in genere di dare una risposta tanto orale quanto scritta, è fondamentale rispondere a tutti gli interlocutori in modo comprensibile, evitando citazioni e riferimenti teorici ed esplicitando sempre la documentazione acquisita. Siamo aiutati in questo dal giudice che nel porre i suoi quesiti traccia anche un binario tecnico/procedurale da seguire con grande cura visto che autorizza gli esami strumentali/ambientali di ogni genere che ritiene utili per l'indagine.

I LUOGHI E I TEMPI DELLA GIUSTIZIA

È bene sapere che esistono diversi tribunali che insistono sul territorio italiano perché si abbia contezza delle specificità in esse processate.

In Italia operano le seguenti tipologie, ognuno in una propria circoscrizione giudiziaria: Tribunale Ordinario - sezione penale, Tribunale Ordinario - sezione civile, Tribunale per i Minori, Tribunale Amministrativo Regionale, Tribunale Militare.

Nella Città del Vaticano, le corti fondamentali sono: Tribunale di Prima Istanza, Corte d'Appello, Corte di Cassazione; nell'ambito dell'ordinamento canonico e relativamente alle cause di nullità matrimoniale sono competenti per l'attività giudiziaria i seguenti organi: Tribunale Diocesano, Tribunale Interdiocesano e Regionale, Tribunale della Rota Romana, Supremo Tribunale della Segnatura apostolica.

Se consideriamo l'ambiente come tutto ciò che ci accoglie, ci modifica e ci riconosce possiamo continuare dicendo che l'esperienza ci ha abituato a constatare una grande variabilità di atmosfere (ambienti) in cui si esercita la nostra professione. Volendo riassumere con una parola l'essenziale di tali ambienti possiamo incominciare dai tribunali ecclesiastici – da quelli diocesani alla Rota Romana – dove regna il Silenzio; nei corridoi, nelle aule e negli uffici non ci si ferma a chiacchierare, si controlla il tono della voce, si attende compostamente il proprio turno, si limitano al massimo le comunicazioni tra clienti e avvocati. Questa atmosfera ha una sua impor-

tanza e ci torneremo più avanti visto che conosciamo altri ambienti chiassosi, litigiosi, affollati dove il conflitto tra le parti è fonte di imbarazzo emotivo per il perito o il consulente tecnico che, come abbiamo appena detto, a partire dal momento in cui riceve l'incarico, è continuamente, personalmente stimolato a propendere per una delle parti in causa.

Così, dai colloqui iniziali in cui si raccolgono i dati essenziali delle persone, la motivazione estrinseca alla perizia (come si diceva l'attesa di ottenerne un beneficio specifico) è bene procedere chiarendo preliminarmente le procedure dell'indagine concordandone i tempi, la successione, le modalità e altro, guadagnandosi, finché possibile, la collaborazione dei colleghi di parte.

È chiaro che la giustizia ha bisogno di tempi e di spazi idonei affinché possa, effettivamente, *avere luogo*. Con riguardo al primo elemento, il nostro ordinamento si trova in una condizione drammatica, non riuscendo a garantire una definizione delle controversie non diciamo "rapida", ma neanche lontanamente paragonabile a quanto sarebbe lecito attendersi da un Paese civile che è stato – e sotto alcuni punti di vista ancora è – "la culla del diritto". A queste considerazioni possiamo aggiungere che la lentezza della giustizia non è certamente dovuta alla lentezza dei periti, cui il giudice assegna termini perentori per la consegna del proprio lavoro – da concludersi, per esempio, in venti, quaranta o sessanta giorni, a seconda del tipo di processo e di perizia richiesta – e che possono essere rinnovati solo a seguito di una richiesta motivata scritta. Può darsi, quindi, che nell'attività forense lo psicologo o lo psichiatra perda il senso di quello che sta facendo perché, in altri momenti della professione in cui prende una decisione clinica (diagnosi, terapia, riferimento ad altro collega, indirizzo a un ricovero, ecc.) si mette in opera per la sua reale e sollecita attuazione disponendosi a verificare il risultato della sua opera. Diversamente nella pratica forense possono passare mesi tra la consegna della perizia, l'udienza successiva, la decisione del giudice, la sua applicazione e così via².

Per quanto riguarda i luoghi la situazione non è meno preoccupante. Se vuole restare fedele a sé stessa, la giustizia deve infatti poter contare su di un contesto consono, che ne rispetti le infinite e delicatissime istanze. Per questo motivo la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia ha elaborato, nel 2014, le *Linee guida per l'Organizzazione e l'Accessibilità delle Infrastrutture Giudiziarie*, sottolineando quali e quante caratteristiche debbano possedere i luoghi della giustizia in modo da non ledere i diritti dei cittadini.

Non vi è dubbio che i tribunali dovrebbero risultare prima di tutto *funzionali*, ovvero, che debbano essere progettati e realizzati in modo da poter dignitosamente ospitare i frequentatori abituali – avvocati, giudici, magistrati, cancellieri – nonché i frequentatori occasionali – imputati, attori, convenuti, periti. Queste persone hanno ovviamente esigenze diverse – se non addirittura contrastanti – che richiedono tuttavia di essere soddisfatte con particolare cura e attenzione.

² Vogliamo aggiungere in nota che il concetto di tempo è implicito in quello di "processo" – poiché esso, come suggerisce la parola stessa, suppone una trasformazione, un percorso, un movimento *verso* la verità – per cui sembra esserci una sostanziale affinità tra le scienze psicologiche e quelle del diritto.

Diamo la precedenza alla parte debole e poniamoci, prima di tutto, dal punto di vista del cittadino che si trova a entrare, magari per la prima volta, in un palazzo di giustizia. Quando si trova all'interno di un tribunale, il comune cittadino – attore, imputato o convenuto ma anche perito – ha bisogno di ricevere indicazioni chiare che gli consentano di orientarsi, dovrebbe essere quindi messo nella condizione di trovare segnali, simboli e colori che lo aiutino a non smarrirsi (a non *sentirsi perso*) in un dedalo di corridoi e di stanze³. Purtroppo, questa esigenza viene raramente soddisfatta. Torna molto utile, a tal riguardo, il parallelismo con gli ospedali: i nosocomi più moderni, più attenti alle esigenze di pazienti e visitatori, tracciano con estrema attenzione i percorsi, consentendo a parenti e pazienti di comprendere con relativa facilità dove si trovano e quale percorso devono seguire; altre strutture, pur essendo letteralmente monumentali, rendono invece complicata e amara l'esperienza del non addetto ai lavori, costringendolo a ricercare per ore una stanza, un dipartimento, la cassa o lo studio di un determinato medico.

Consentire l'orientamento è dunque il primo e fondamentale compito funzionale di questi luoghi, ma non si tratta dell'unico, né tantomeno, del più importante. I tribunali devono infatti essere progettati e realizzati per tutelare anche e soprattutto la privacy e la sicurezza dei cittadini. In tal senso, Patricia Branco (2021) fa riferimento al valore "ergonomico" degli edifici giudiziari, intendendo in tal modo richiamare l'attenzione sulle «condizioni di confort per i professionisti e gli utenti, con impatto visibile sul lavoro svolto e sul comportamento degli utilizzatori». Correttamente, l'autrice afferma che «gli spazi di giustizia, essendo spazi di lavoro di magistrati e funzionari giudiziari (ma non solo) presentano una serie di problemi legati alla mancanza di aule e di mobili funzionali e al deterioramento degli edifici», rimarcando quanto sia importante «fornire agli utenti un ambiente migliore, per esempio attraverso la previsione di sale d'attesa e di sale per i testimoni»⁴.

SILENTIUM EST AUREUM

Con riguardo alle esigenze funzionali da ultimo menzionate risulta estremamente opportuno riflettere sul valore e sull'importanza del Silenzio. In linea di massima, i giuristi hanno un rapporto difficile con il silenzio. Dal punto di vista del diritto amministrativo il silenzio è infatti una "colpa" dello Stato, al punto che l'istituto del

³ Con tutt'altro valore rispetto a queste considerazioni, F. La Cecla dedica una approfondita analisi antropologica alla condizione esistenziale in cui versa chi "si scopre perduto", nell'ottimo *Perdersi. L'uomo senza ambiente*, Laterza, Roma-Bari, 2000; dello stesso autore si vedano anche *Contro l'urbanistica. La cultura delle città*, Einaudi, Torino, 2016 e *Mente locale, per un'antropologia dell'abitare*, Elèuthera, Roma, 2021. Dal canto nostro, senza alcuna pretesa di confutare la valida epifania coscienziale dello smarrimento, intendiamo richiamare l'attenzione sullo scoramento che assale il cittadino quando si trova costretto a vagare per ore all'interno di un edificio che, teoricamente, dovrebbe essere stato progettato e costruito per tutelarne e garantirne i diritti.

⁴ Così, P. Branco, «Riflessioni sull'architettura e gli edifici dei tribunali: il rapporto con l'accesso alla giustizia», in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Abitare i Diritti, per una critica del rapporto tra Giustizia e spazi urbani*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 185.

“silenzio-assenso” corre in soccorso del cittadino, per garantire, a fronte di una eccessiva inerzia amministrativa, la soddisfazione delle sue legittime istanze; dal punto di vista del diritto processuale e sostanziale, esso può assurgere addirittura al rango di vero e proprio reato – nella misura in cui un teste reticente offra alla Corte la chiara impressione di non dire tutto ciò che sa⁵.

Perché se è vero che il silenzio dell'imputato è del tutto lecito, visto che, in base a un antico principio, sintetizzato dal noto broccardo *Nemo Tenetur Se Detegere*, nessuno è tenuto ad accusare sé stesso, non altrettanto potrà dirsi per il silenzio del testimone, chiamato a collaborare alla definizione della controversia, raccontando con sincerità e precisione ciò che ha fatto, ascoltato, visto o saputo da altre persone.

Dal canto suo, il giudice, tenuto per antonomasia a *ius dicere* – ovvero ad amministrare la giustizia nel nome del popolo – assume nel corso del giudizio il ruolo di *peritus peritorum*, garante delle norme procedurali e dunque “padrone” del silenzio e della parola. Spetterà infatti al giudice imporre l'utilizzo di un vocabolario congruo, intimare al pubblico di non disturbare, raccomandare brevità agli avvocati o richiedere maggiori delucidazioni nel rispetto delle norme procedurali. Insomma, l'intera *Iuris prudentia* si basa sul dialogo e sulla parola. Forse per questo motivo i giuristi tendono a considerare il silenzio come un ostacolo alla definizione delle controversie, come un mistero da svelare attraverso le indagini, come un muro da far crollare lottando contro forme più o meno estese e radicate di omertà.

Eppure, sotto altro e diverso punto di vista, esso rappresenta l'imprescindibile condizione di possibilità della giustizia. Se proviamo a considerare la questione nella prospettiva corretta, scopriamo che il silenzio non è esattamente il contrario del dialogo, ma rappresenta il *con-testo* più adatto a fare in modo che un dialogo *abbia luogo* in maniera civile e dignitosa. Il giudice, il pubblico ministero, l'avvocato, il perito tecnico, per poter lavorare, hanno bisogno di un ambiente sufficientemente silenzioso perché solo così possono prestare la giusta attenzione alle esatte parole pronunciate da un imputato, possono interpretarne gli aspetti paraverbali e dare ad essi il senso e il valore che meritano.

Per questo motivo il silenzio costituisce il confine, il bordo, la cornice entro cui è possibile escutere un teste, ponderare un'obiezione, pronunciare una sentenza. Il silenzio risulta altrettanto importante per il perito per poter svolgere dignitosamente la propria attività, nel superiore interesse della giustizia, egli avrebbe bisogno dunque di poter usufruire di un luogo privo di rumori e di interferenze.

CONCLUSIONI

Al termine di questa breve nota introduttiva vogliamo riprendere lo scopo di “avvertenza” annunciato in premessa perché, avendo indicato sommariamente alcune circostanze dell'opera dello psicologo e dello psichiatra nella professione forense può sembrare che dette circostanze rendano molto difficile la combinazione di un

⁵ Si vedano, a tal riguardo, gli artt. 207 c.p.p. e 372 c.p. rubricati, rispettivamente, *Testimoni sospettati di falsità o reticenza*, *Testimoni renitenti* e *Falsa testimonianza*.

discorso psicologico-clinico di “donazione di senso” con un discorso giuridico/processuale di applicazione di una norma. A dire il vero la difficoltà esiste ed è fonte di continui problemi e tensioni, ma è anche vero che, visto che ci nutriamo di problemi e non di verità, l’idea che possiamo incontrare altri punti di vista, impersonati da individui che li applicano con scrupolo e rettitudine può avere ricadute preziose per la nostra quotidiana attività professionale.

BIBLIOGRAFIA

- Branco P. (2021), «Riflessioni sull’architettura e gli edifici dei tribunali: il rapporto con l’accesso alla giustizia». In M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Abitare i Diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini Giuridica, Pisa, p. 185.
- Janet P. (2016), *Trauma, coscienza, personalità. Scritti clinici*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- La Cecla F. (2000), *Perdersi. L’uomo senza ambiente*, Laterza, Roma-Bari.
- La Cecla F. (2016), *Contro l’urbanistica. La cultura delle città*, Einaudi, Torino.
- La Cecla F. (2021), *Mente locale*, Elèuthera, Roma.
- Secondo G. M. (1753), *Ciclopedia ovvero Dizionario universale delle Arti e delle Scienze*, Tomo VII, Napoli, p. 159.
- Treccani Enciclopedia (1996), *Preambolo*. Tratto da: www.treccani.it/enciclopedia/preambolo.
- Vanzon C. A. (1838), *Dizionario universale della lingua italiana*, Tomo V, stamperia di Paolo Vannini, Livorno, p. 877.